

Decreto del Ministero delle infrastrutture 5 marzo 2007

Applicazione della direttiva n° 89/106/CEE sui prodotti da costruzione recepita con D.P.R. 21/04/1993, n° 246, relativa all'individuazione dei prodotti e dei relativi metodi di controllo della conformità per gli «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2»

(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 66 del 20/03/2007)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la direttiva n. 89/106/CEE relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti i prodotti da costruzione come modificata, in particolare, dall'art. 4 della direttiva n. 93/68/CEE;

Visto l'art. 6, comma 3, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono individuati i prodotti determinati dalla Commissione dell'Unione europea;

Visto l'art. 6, comma 4, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246, per l'attuazione della direttiva n. 89/106/CEE relativa ai prodotti da costruzione, che prevede che con decreto del Ministro delle attività produttive, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministro dell'interno, sono indicati i metodi di controllo della conformità;

Vista la decisione della Commissione europea n. 96/577/CE del 24/06/1996 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie L n. 254 del 08/10/1996 con la quale è fissato il sistema di attestazione della conformità per i prodotti oggetto del presente decreto;

Vista la comunicazione della Commissione dell'Unione europea n. 2002/C 310/02 del 13/12/2002 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee serie C310 del 13/12/2002 contenente i riferimenti alle norme europee armonizzate in materia di «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2» EN 12094-5:2000, EN 12094-6:2000, EN 12094-7:2000;

Visto il decreto 12/07/2005 relativo alla pubblicazione dei riferimenti delle norme armonizzate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ai sensi dell'art. 1, comma 4, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246;

Sentito il parere del Comitato centrale tecnico scientifico per la prevenzione incendi di cui all'art. 10 del D.P.R. 29/07/1982, n. 577, reso nella seduta del 19/04/2005;

Espletata, con notifica 2005/0228/I la procedura d'informazione di cui alla direttiva n. 98/34/CE, modificata dalla direttiva n. 98/48/CE;

Decretano:

Art. 1

Metodi di attestazione della conformità

[1] I prodotti oggetto del presente decreto e i riferimenti alle relative norme armonizzate sono riportati in allegato 1.

[2] Gli aggiornamenti delle norme europee armonizzate i cui estremi saranno riportati progressivamente nel Giornale Ufficiale dell'Unione europea e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono riferimento per l'aggiornamento della dichiarazione di conformità, fatto salvo, in ogni caso, quanto previsto dall'art. 6, commi 3 e 4, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246.

[3] Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del D.P.R. 21/04/1993, n. 246, i sistemi di attestazione della conformità ai requisiti di cui all'appendice ZA della norma armonizzata, sono dettagliati nell'allegato 2 al presente decreto.

[4] I relativi metodi di controllo della conformità sono indicati nell'appendice ZA - Prospetto ZA.2 - «Sistemi di attestazione della conformità» delle relative norme europee armonizzate elencate nell'allegato 1.

Art. 2

Caratteristiche tecniche

[1] Ai sensi dell'art. 6, comma 1, e art. 10, comma 2, del D.P.R. n. 246/1993, il fabbricante o il suo mandatario stabilito nella Comunità europea di Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2, dichiara le caratteristiche tecniche alle quali risponde il prodotto, secondo quanto riportato negli elenchi di cui all'allegato 3 al presente decreto, nelle forme previste dall'appendice ZA alla norme europee armonizzate di cui all'allegato 1.

Art. 3

Termini di impiego per prodotti privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto

[1] L'impiego dei prodotti di cui all'art. 1, legalmente immessi sul mercato prima dell'entrata in vigore del presente decreto, privi di marcatura CE ovvero con marcatura CE non conforme al presente decreto, fatto salvo quanto stabilito nelle regolamentazioni tecniche nazionali, è consentito non oltre sei mesi dalla data di scadenza del periodo di coesistenza, ovvero, qualora già scaduto, dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Il presente decreto viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

Roma, 5 marzo 2007

Di Pietro,	<i>Ministro delle infrastrutture</i>
Bersani,	<i>Ministro dello sviluppo economico</i>
Amato,	<i>Ministro dell'interno</i>

INDIVIDUAZIONE DEI PRODOTTI E RELATIVE NORME ARMONIZZATE DI RIFERIMENTO

Per i prodotti Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 le norme europee di riferimento sono:

- EN 12094-5:2000 recepita come UNI EN 12094-5:2004 «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 Parte 5 - Requisiti e metodi di prova per valvole di smistamento per sistemi a CO2 in alta e bassa pressione e loro attuatori»;
- EN 12094-6:2000 recepita come UNI EN 12094-6:2003 «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 Parte 6 - Requisiti e metodi di prova per dispositivi non elettrici di messa fuori servizio»;
- EN 12094-7:2000 recepita come UNI EN 12094-7:2004 «Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 Parte 7 - Requisiti e metodi di prova per gli ugelli».

SISTEMA DI ATTESTAZIONE DELLA CONFORMITA'

I metodi di attestazione della conformità degli Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 sono quelli riportati nella decisione comunitaria n. 96/577/CE del 24/06/1996 indicati nella norma armonizzata di cui all'allegato 1 e dettagliati nella seguente tabella.

Prodotto	Impiego previsto	Sistema di attestazione della conformità
Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2	Sicurezza all'incendio	1

Sistema 1: cfr. allegato III, punto 2i, della direttiva 89/106/CEE, senza prove per sondaggio di campioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE DA DICHIARARE A CURA DEL FABBRICANTE

Il fabbricante di impianti fissi antincendio - componenti per sistemi a CO2, dichiara tutte le caratteristiche di cui alle successive tabelle nelle forme previste dalle appendici ZA della norma armonizzata di cui all'allegato 1.

Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 - Valvole di smistamento
per sistemi a CO2 in alta e bassa pressione e loro attuatori

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento...	SI
Distribuzione dei mezzi estinguenti...	SI
Rilascio di sostanze pericolose...	*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.	

Impianti fissi antincendio - Componenti di impianti di estinzione a CO2 - Dispositivi non elettrici di messa fuori servizio

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Affidabilità di funzionamento...	SI
Rilascio di sostanze pericolose...	*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.	

Impianti fissi antincendio - Componenti per sistemi a CO2 - Ugelli

Caratteristiche tecniche	Dichiarazione
Distribuzione dei mezzi estinguenti...	SI
Rilascio di sostanze pericolose...	*
* Per questa caratteristica, le disposizioni della direttiva si ritengono soddisfatte dal rispetto della normativa nazionale italiana ovvero comunitaria applicabile, vigenti al momento della dichiarazione.	